

**REGOLAMENTO
AZIENDA
ACQUA POTABILE**

28 ottobre

2010



I N D I C E

TITOLO I - Definizioni	5
TITOLO II – Basi legali.....	5
Leggi e ordinanze	5
TITOLO III – Disposizioni generali	6
Art. 1 – Concessioni	6
Art. 2 – Concessioni particolari	6
Art. 3 – Costituzione.....	6
Art. 4 – Scopo e campo d’applicazione	6
Art. 5 – Basi giuridiche	6
Art. 6 – Organizzazione dell’Azienda	6
Art. 7 – Competenze del Consiglio comunale	6
Art. 8 – Competenze del Municipio	7
Art. 9 – Competenze della Direzione	7
Art. 10 – La Commissione di revisione.....	7
Art. 11 – Contabilità dell’Azienda	7
Art. 12 – Zona di distribuzione	7
Art. 12a – Zona di distribuzione al di fuori della giurisdizione comunale.....	7
Art. 13 – Modalità di distribuzione	8
Art. 14 – Compiti dell’Azienda	8
TITOLO IV – Impianti di distribuzione.....	9
Art. 15 – Piano generale acquedotto	9
Art. 16 – Rete di distribuzione	9
Art. 17 – Condotte principali	9
Art. 18 – Condotte di distribuzione	9
Art. 19 – Costruzione	9
Art. 20 – Idranti.....	9
Art. 21 – Accesso, azionamento di idranti e saracinesche.....	9
TITOLO V – Allacciamenti privati	10
Art. 22 – Definizione	10
Art. 23 – Domanda di allacciamento	10
Art. 24 – Rifiuto di allacciamento.....	10
Art. 25 – Tracciato e caratteristiche tecniche	10
Art. 26 – Utilizzazione di proprietà private, servitù.....	10
Art. 27 – Tassa allacciamenti privati.....	11
Art. 28 – Casistica	11
Art. 29 – Costi di posa	11
Art. 30 – Proprietà dell’allacciamento	11
Art. 31 – Altri costi	12
Art. 32 – Sostituzione allacciamento	12
Art. 33 – Manutenzione allacciamento.....	12
Art. 34 – Modalità d’intervento	12
TITOLO VI – Installazioni interne	12
Art. 35 – Definizioni	12
Art. 36 – Prescrizioni tecniche	12
Art. 37 – Collaudo	12
Art. 38 – Rilievo impianti	13
Art. 39 – Obblighi del titolare dell’allacciamento.....	13
Art. 40 – Doveri di informazione.....	13
Art. 41 – Controlli	13
Art. 42 – Pericolo di gelo	13
Art. 43 – Responsabilità.....	13
Art. 44 – Danni alle apparecchiature interne.....	13
TITOLO VII – Installazioni esterne.....	14
Art. 45 – Impianti esterni.....	14

TITOLO VIII – Fornitura dell’acqua	14
Art. 46 – Principi	14
Art. 47 – Limitazioni della fornitura	14
Art. 48 – Esclusione di responsabilità	14
Art. 49 – Forniture temporanee di acqua	15
TITOLO IX – Condizioni di abbonamento.....	15
Art. 50 – Contratti di abbonamento	15
Art. 51 – Inizio e durata del contratto	15
Art. 52 – Disdetta dell’abbonamento	15
Art. 53 – Ripristino dell’abbonamento	15
Art. 54 – Sospensione temporanea dell’erogazione.....	15
Art. 55 – Sigilli	15
Art. 56 – Mutazioni di proprietà	15
Art. 57 – Conteggio e fatturazione per abbonati con contatore.....	16
Art. 58 – Conteggio e fatturazione per abbonati senza contatore.....	16
Art. 59 – Termine di pagamento.....	16
Art. 60 – Incasso ed esecuzione	16
TITOLO X – Apparecchi di misura	16
Art. 61 – Definizione	16
Art. 62 – Posa del contatore	16
Art. 63 – Prescrizioni tecniche e calibro	16
Art. 64 – Proprietà, manutenzione e lettura.....	16
Art. 65 – Disfunzioni.....	17
TITOLO XI – Finanziamento.....	17
Art. 66 – Autonomia finanziaria	17
Art. 67 – Spese per le condotte principali di distribuzione	17
TITOLO XII – Tariffario	18
Art. 68 – Tassa annua d’abbonamento.....	18
A - con contatore.....	18
B - senza contatore.....	18
Art. 69 – Tassa di noleggio dei contatori	20
Art. 70 – Determinazione delle tasse.....	20
TITOLO XIII – Multe, contestazioni e procedure.....	21
Art. 71 – Contravvenzioni	21
Art. 72 – Contestazioni e procedure.....	21
TITOLO XIV – Disposizioni transitorie e finali	21
Art. 73 – Entrata in vigore	21

Regolamento approvato dal Consiglio comunale
Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali



REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE

TITOLO I - Definizioni

Abbonato	- colui che richiede la fornitura di acqua potabile. È di conseguenza l'intestatario delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	- proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	- consumatore finale;
Acqua potabile	- acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Azienda	- AAP, Azienda Acqua Potabile del Comune di Personico;
Condotte principali	- condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	- condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	- raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	- parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	- parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	- strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	- organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	- Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	- ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

TITOLO II - Basi legali

Leggi ed ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Lderr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Oderr), RS 817.02
- Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LapprI), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)

TITOLO III - Disposizioni generali

Art. 1

Concessioni

Il Comune, e per esso l'Azienda Acqua Potabile (in seguito denominata Azienda) fornisce, con diritto di privativa, l'acqua per uso pubblico e privato alle condizioni precisate nel presente Regolamento, oppure in base a speciali convenzioni.

Art. 2

Concessioni particolari

Forniture particolari di acqua sono regolate da apposite e speciali convenzioni, sottoposte per adozione all'organo legislativo.

Art. 3

Costituzione

L'Azienda Acqua Potabile (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907), con diritto di privativa su tutto il territorio comunale.

L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.

Il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 4

Scopo e campo d'applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

² L'Azienda promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 5

Basi giuridiche

¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³ L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 6

Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- Il Consiglio comunale
- Il Municipio
- La Commissione di revisione
- La Direzione

Art. 7

Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- nomina la Commissione di revisione;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 8

Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti.

Art. 9

Competenze della Direzione

L'Azienda è alle dirette dipendenze del Municipio che la dirige. La sorveglianza, la manutenzione e il lavoro amministrativo vengono affidati al personale del Comune nel quadro del relativo Regolamento organico.

Art. 10

La Commissione di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 11

Contabilità dell'Azienda

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 ss LOC).

Art. 12

Zona di distribuzione

¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale (PR; cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

² Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è, di regola, tenuta a fornire l'acqua. Deroghe possono essere concesse esclusivamente al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse e limitatamente alle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

Art. 12a

Zona di distribuzione al di fuori della giurisdizione comunale

¹ L'Azienda può stipulare, a titolo eccezionale, convenzioni di fornitura diretta di acqua potabile ed acqua potabile ad uso industriale ad aziende ubicate in zona industriale, al di fuori della giurisdizione comunale.

² Le stesse devono essere previste nell'ambito di una precedente convenzione che dovrà essere stipulata tra Enti pubblici nella quale sono indicate le condizioni per la rinuncia di privativa da parte dell'Ente al quale essa spetta di diritto.

³ Le convenzioni, con le condizioni e le relative tariffe, sono sottoposte per l'adozione all'organo legislativo.

Art. 13

Modalità di distribuzione

La fornitura d'acqua avviene nei seguenti modi:

- senza limitazione per i servizi pubblici del Comuni quali idranti, fontane, edifici pubblici ecc.;
- a deflusso intermittente per gli usi domestici ed agricoli;
- a deflusso intermittente, misurato con contatore, nei casi dove l'Azienda lo ritenesse opportuno.

Art. 14

Compiti dell'Azienda

¹ L'Azienda distribuisce acqua potabile per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 12 cpv. 1 e 12a cpv. 1, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

² L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³ L'Azienda provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua distribuita;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli art. 46 e 47).
- e) L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- f) Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO IV - Impianti di distribuzione

Art. 15

Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 16

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 17

Condotte principali

¹ Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 18

Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 12.

Art. 19

Costruzione

¹ L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 20

Idranti

¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.

² L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 21

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.

³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 71¹.

TITOLO V – Allacciamenti privati

Art. 22

Definizione

¹ L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte da una condotta della rete principale di distribuzione fino all'ubicazione del contatore o del rubinetto principale e che alimenta una o più proprietà private. L'esecuzione di un allacciamento privato è interamente a carico dell'abbonato e deve essere eseguito, dopo regolare autorizzazione, da un montatore concessionario sotto sorveglianza dell'Azienda.

² Nel caso in cui un allacciamento esistente venisse ripristinato nell'ambito di interventi di opere pubbliche lungo le strade comunali, la spesa fino al confine privato è assunta dal Comune.

³ Per nuovi allacciamenti realizzati nell'ambito di interventi di opere pubbliche lungo le strade comunali, la spesa fino al confine privato è assunta dal Comune.

Art. 23

Domanda di allacciamento

¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda, allegando una planimetria con indicata la posizione esatta dell'allacciamento.

² La richiesta deve pervenire alla Cancelleria comunale almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dell'opera.

³ Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

⁴ Ricevuta l'autorizzazione da parte dell'Azienda l'abbonato dovrà comunicare tempestivamente alla Cancelleria comunale il giorno e l'ora dell'esecuzione dei lavori di allacciamento.

Art. 24

Rifiuto di allacciamento

¹ L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 25

Tracciato e caratteristiche tecniche

¹ Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

² Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

³ **Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica².**

¹ Correzione d'ufficio Sezione Enti Locali del 15 aprile 2011.

² Correzione d'ufficio Sezione Enti Locali del 15 aprile 2011.

Art. 26

Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶ Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 27

Tassa allacciamenti privati

La tassa viene prelevata in ragione di un minimo di CHF. 20.- ed un massimo di CHF. 100.-, per ogni metro cubo o frazione superiore a 50 metri cubi, ritenuto un minimo di CHF. 200.-.

Per allacciamenti di singoli rubinetti alla condotta principale la tassa è fissata in CHF. 200.-.

Il debitore è il titolare dell'allacciamento.

Art. 28

Casistica

Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento:

- ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

Eventuali mutazioni dello scopo dell'allacciamento sono soggette al pagamento della differenza tra la vecchia e la nuova condizione.

Art. 29

Costi di posa

¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 30

Proprietà dell'allacciamento

¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.

² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 31

Altri costi

I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 32

Sostituzione allacciamento

¹ L'Azienda può intervenire per far eseguire la sostituzione dell'allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- limitata capacità di trasporto;
- non conformità alle vigenti normative;
- vetustà dell'allacciamento;
- ripetute perdite d'acqua;
- altri motivi di ordine tecnico.

Art. 33

Manutenzione allacciamento

¹ L'Azienda può intervenire per far eseguire la manutenzione dell'allacciamento e in particolare nei casi seguenti:

- limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- non conformità alle vigenti normative;
- ripetute perdite d'acqua;
- altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 34

Modalità di intervento

¹ Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati di eventuali interventi di manutenzione e/o sostituzione effettuati da parte dell'Azienda. Restano riservati i casi d'emergenza.

TITOLO VI - Installazioni interne

Art. 35

Definizioni

Tutte le condotte all'interno dello stabile assumono la denominazione di installazione interna. Il rubinetto adibito all'annaffiamento del giardino è compreso nella definizione di installazione

Art. 36

Prescrizioni tecniche

Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.

Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolari sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.³

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Correzione d'ufficio Sezione Enti Locali del 15 aprile 2011

Art. 37

Collaudo

¹ L'Azienda (o un terzo abilitato da essa incaricato) può far eseguire il collaudo dell'installazione interna prima della sua messa in esercizio.

² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 38

Rilievo impianti

Su richiesta dell'Azienda il proprietario è tenuto ad indicare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.

Art. 39

Obblighi del titolare dell'allacciamento

¹ Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

² Il proprietario deve concedere al personale dell'Azienda l'accesso a tutti i vani dove esistono condotte o impianti di acqua potabile.

³ L'abbonato è tenuto inoltre a notificare tempestivamente all'Azienda ogni cambiamento relativo alla propria installazione.

Art. 40

Doveri di informazione

¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.

² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

³ Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 41

Controlli

¹ L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alle installazioni interne per effettuare controlli.

² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 42

Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42⁴ capoverso 1. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 43

Responsabilità

¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

⁴ Correzione d'ufficio Sezione Enti Locali del 15 aprile 2011.

Art. 44

Danni alle apparecchiature interne

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per danni causati alle apparecchiature private allacciate all'installazione interna in caso di sospensione dell'erogazione di acqua potabile per lavori alla rete o per altro motivo.

TITOLO VII - Installazioni esterne

Art. 45

Impianti esterni

L'erogazione dell'acqua potabile per impianti esterni quali piscine, docce, fontane, vasche per pesci ecc. è soggetta ad autorizzazione preliminare dell'Azienda.

Questi casi sono soggetti al pagamento di una tassa minima di base supplementare, indipendentemente dal fatto che vengono usati o meno. In caso in cui l'utente non volesse più usufruire di detta erogazione, può richiedere all'Azienda il sigillo delle condotte.

TITOLO VIII - Fornitura dell'acqua

Art. 46

Principi

¹ L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco.

² L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

³ L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁴ L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

⁵ **All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati⁵.**

Art. 47

Limitazione della fornitura

¹ L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- eventi atmosferici straordinari;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

² L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 48

Esclusione di responsabilità

¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 47 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

⁵ Correzione d'ufficio Sezione Enti Locali del 15 aprile 2011.

Art. 49

Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

² L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

TITOLO IX - Condizioni di abbonamento

Art. 50

Contratti di abbonamento

La fornitura d'acqua potabile all'utenza avviene sulla base di un contratto d'abbonamento.

Questo contratto viene stipulato fra l'Azienda e il proprietario dell'immobile rispettivamente del terreno o un suo rappresentante. Il proprietario, firmando il documento, accetta le condizioni dello stesso e del presente Regolamento.

Art. 51

Inizio e durata del contratto

La data d'inizio del contratto corrisponde con quella del collaudo dell'impianto o dall'inizio dell'erogazione. La durata del contratto è di un anno a decorrere dal suo inizio. Dopo il primo anno il contratto viene rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.

Art. 52

Disdetta dell'abbonamento

¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.

² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 53

Ripristino dell'abbonamento

L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso.

Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 54

Sospensione temporanea dell'erogazione

In caso di sospensione temporanea del consumo d'acqua l'abbonato può richiedere il rilascio di un conteggio intermedio e la posa di un sigillo. Quest'ultimo verrà posato dall'Azienda, a spese dell'abbonato, sul rubinetto principale di entrata nell'immobile o nel terreno.

Art. 55

Sigilli

I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, alle saracinesche o ad altre parti degli impianti hanno valore ufficiale e la loro rottura ingiustificata può essere perseguita penalmente.

Art. 56

Mutazioni di proprietà

In caso di trapasso immobiliare l'Azienda deve essere tempestivamente avvisata e deve essergli indicato l'indirizzo esatto del nuovo proprietario. Venditore e nuovo proprietario restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di abbonamento stipulato.

Art. 57

Conteggio e fatturazione per abbonati con contatore

I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

L'Azienda si riserva il diritto di richiedere tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

Art. 58

Conteggio e fatturazione per abbonati senza contatore

I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato di regola una volta all'anno sulla base del contratto stipulato con il proprietario dello stabile.

Art. 59

Termine di pagamento

Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 60

Incasso ed esecuzione

L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

TITOLO X - Apparecchi di misura

Art. 61

Definizione

I contatori sono delle apparecchiature destinate alla misurazione in metri cubi del quantitativo d'acqua che, dalla rete principale di distribuzione defluisce in quella privata.

Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 62

Posa del contatore

In caso di utilizzo particolare dell'acqua erogata o per garantirne un uso parsimonioso, l'Azienda può imporre la posa di contatori.

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione lo spazio necessario

Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni **meccaniche**⁶, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento e deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Lungo la condotta privata è proibita qualsiasi diramazione prima del contatore, riservato l'art. 45 del presente regolamento.

Art. 63

Prescrizioni tecniche e calibro

Devono essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA e le disposizioni interne dell'Azienda.

Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo giornaliero e della presunta massima erogazione. In caso di aumento del consumo, la sostituzione del contatore con uno di maggior calibro avviene d'ufficio a spese dell'abbonato che deve pure sopperire a quelle della sistemazione della condotta.

Art. 64

Proprietà, manutenzione e lettura

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

L'Azienda può verificarne il funzionamento ogni qualvolta lo ritenesse opportuno.

L'Azienda assicura la lettura periodica del quantitativo di acqua erogato.

L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore ed a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 65

Disfunzioni

Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

⁶ Correzione d'ufficio Sezione Enti Locali del 15 aprile 2011.

TITOLO XI - Finanziamento

Art. 66

Autonomia finanziaria

¹ L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

² Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

- tasse di allacciamento;
- tasse di utilizzazione;
- fatturazione di forniture speciali;
- sussidi ufficiali;
- altre partecipazioni di terzi;
- contributi di miglioria.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 67

Spese per le condotte principali di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

TITOLO XII – Tariffario

Art. 68

Tassa annua d'abbonamento

La tassa annua base d'abbonamento è fissata come segue:

A) con contatore

<i>Tassa base</i>	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Uffici, negozi, laboratori artigianali, esercizi pubblici, ecc. con diritto a 100 metri cubi</i>	140.-	180.-
<i>Strutture industriali con diritto a 100 metri cubi</i>	150.-	1'000.-

La tassa di consumo di acqua potabile nei casi ove è installato il contatore, per un uso maggiore a quello previsto dalla tassa base, è fissata in un importo variabile da un minimo di CHF. 0.50 a un massimo di CHF. 1.50 al metro cubo.

B) senza contatore

<i>Casa d'abitazione</i>	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base per appartamento</i>	50.-	200.-
<i>Rubinetto di cucina</i>	6.-	20.-
<i>Lavastoviglie</i>	10.-	50.-
<i>Lavabo, gabinetto, orinatoio, bidè, vasca da bagno, doccia</i>	6.-	10.-
<i>Lavabo nella lavanderia</i>	10.-	30.-
<i>Lavatrice</i>	10.-	50.-
<i>Altri rubinetti interni</i>	6.-	20.-
<i>Rubinetto esterno da giardino</i>	10.-	30.-

<i>Edificio adibito ad uso agricolo o domestico (grotto, autorimessa, magazzino, ecc.)</i>	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base per edificio</i>	20.-	100.-
<i>Rubinetto interno</i>	6.-	20.-
<i>Rubinetto esterno</i>	10.-	30.-

<i>Stalla con bestiame</i>	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base per edificio</i>	20.-	100.-
<i>Rubinetto interno</i>	6.-	20.-
<i>Rubinetto esterno</i>	10.-	30.-

Rubinetti all'aperto (campi, prati, vigne, ecc.)	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base</i>	20.-	100.-
<i>Rubinetto esterno</i>	10.-	30.-

Uffici, negozi, laboratori artigianali, esercizi pubblici, ecc.	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base</i>	50.-	250.-
<i>Rubinetto di cucina</i>	20.-	40.-
<i>Lavastoviglie</i>	40.-	100.-
<i>Lavabo, gabinetto, orinatoio, bidè, vasca da bagno, doccia</i>	6.-	10.-

Uso acqua a scopo industriale o in processi produttivi	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base</i>	500.-	2'000.-

Impianti esterni (piscine, vasche per pesci, fontane, ecc)	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base</i>	20.-	1'000.-
<i>La tassa è stabilita proporzionalmente alla cubatura dell'impianto</i>		

Idranti e fontane di proprietà comunale	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Idranti</i>	50.-	100.-
<i>Fontane</i>	150.-	250.-

C) Uso acqua potabile e/o a uso industriale ad aziende con convenzione speciale ubicate in zona industriale

Uso acqua potabile e acqua potabile a scopo industriale o in processi produttivi	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
<i>Tassa base per forniture soggette regolate da convenzione speciale e relative a forniture tra i 10 ed i 15 l/s</i>	20'000.-	30'000.-

Uso acqua potabile e acqua potabile a scopo industriale o in processi produttivi	<i>Tassa di consumo in CHF al mc Minimo</i>	<i>Tassa di consumo in CHF al mc Massimo</i>
<i>Forniture da i 0.1 ed i 10 l/s (massimo 315'360 mc)</i>	0.05	0.10
<i>Forniture da i 10 ed i 15 l/s (massimo 157'680 mc-)</i>	0.10	0.15
<i>Forniture oltre 15 l/s</i>	0.50	1.00

Art. 69**Tassa di noleggio dei contatori**

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue:

<i>Diametro del contatore in mm</i>	<i>Tassa annua in CHF Minimo</i>	<i>Tassa annua in CHF Massimo.</i>
25	30.-	60.-
32	35.-	65.-
40	50.-	90.-
50	85.-	140.-
60	120.-	180.-
65	130.-	200.-
<i>Contatore magnetico in ZONA INDUSTRIALE</i>	1'000.-	2'000.-

Art. 70**Determinazione delle tasse**

Il tariffario viene stabilito annualmente dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Per le forniture regolate da convenzione speciale le tasse sono stabilite nelle stesse.

TITOLO XIII – Multe, contestazioni e procedure

Art. 71**Contravvenzioni**

¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF. 10'000.-, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.

² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.

³ L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 72**Contestazioni e procedure**

¹ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.

² Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XIV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 73**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti Locali.

Art. 74**Norme abrogative**

È abrogato il Regolamento precedente del 22 aprile 1993 ed ogni altra forma incompatibile e contraria al presente Regolamento.

